

Pontificia Università della Santa Croce
Facoltà di Diritto Canonico

CORSO DI AGGIORNAMENTO

DIRITTO E PROCEDURE PENALI

Roma, 20-22 settembre 2021

>> ad uso esclusivo dei partecipanti al corso <<

SOMMARIO DEI CASI PRATICI

	Pagina
CASO PRATICO I - LA "NOTITIA CRIMINIS": GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	2
CASO PRATICO II - INDAGINE PREVIA E DECISIONI DOPO LA CONCLUSIONE DELL'INDAGINE PREVIA (CAN. 1718).....	16
CASO PRATICO III - INTERROGAZIONE DEI TESTIMONI	20
CASO PRATICO IV - RUOLO DELL'AVVOCATO, DEL PROCURATORE E DIRITTO DI DIFESA SIN DALLA "NOTITIA CRIMINIS"	22
CASO PRATICO V - LA FASE ISTRUTTORIA.....	25
CASO PRATICO VI - LA PREPARAZIONE DEL DECRETO PENALE	28

Caso pratico I – La “*notitia criminis*”: gestione della segnalazione

Mons. Marino MOSCONI

Facciamo riferimento alle diverse modalità di segnalazione di una *notitia criminis* esemplificate in: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE [= CDF], *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento di caso di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 16 luglio 2020, art. 10¹. In concreto, tratteremo le seguenti esemplificazioni:

- 1) Notizia presentata all’Ordinario o al Gerarca in modo orale o scritto, dalla presunta vittima, dai suoi tutori, da altre persone che asseriscono di essere informate dei fatti:
 - A) Notizia giunta dalla persona offesa dopo molti anni e indagine psicologica;
 - B) Notizia giunta da sacerdoti amici delle persone offese.
- 2) Notizia giunta al Superiore o al Gerarca durante l’esercizio dei suoi doveri di vigilanza:
 - A) Notizia giunta durante la visita pastorale;
 - B) Notizia giunta da un organismo ecclesiale preposto alla raccolta di segnalazioni.
- 3) Notizia presentata all’Ordinario o al Gerarca dalle autorità civili secondo le modalità previste dalle legislazioni civili:
 - A) Notizia giunta da informativa della procura della Repubblica in vista di un provvedimento di custodia cautelare;
 - B) Notizia giunta a seguito di denuncia presso l’autorità civile.
- 4) Notizia diffusa dai mezzi di comunicazione di massa (ivi compresi i social media):
 - A) Notizia (anonima) giunta da notiziario online.
- 5) Notizia giunta alla conoscenza tramite le voci raccolte, e in ogni altro modo adeguato:
 - A) Notizia giunta da alcune segnalazioni ripetute;
 - B) Notizia giunta da lontano per posta elettronica;
 - C) Notizia giunta da un Consultorio familiare;
 - D) Notizia giunta dalla Segreteria di Stato.

Nelle pagine seguenti sono brevemente presentate le diverse fattispecie, facendo riferimento a casi reali ma resi totalmente anonimi (i dati riportati, sia in termini di nomi che di toponimi, sono del tutto avulsi dalla realtà). Per ognuna delle fattispecie è presentata una limitata griglia di domande (ne possono essere proposte molte altre) per avviare il lavoro comune.

Ancorché liberate da elementi identificativi le esemplificazioni prodotte concernono vicende umane reali e fatti dolorosi (data la fattispecie penale perlopiù considerata, che è quella che di fatto predomina nell’applicazione a oggi del diritto penale), il loro uso al di fuori del presente corso (anche solo in forma di citazione) deve essere pertanto attentamente evitato.

¹ «Questa *notitia* può dunque avere varie fonti: essere presentata formalmente all’Ordinario o al Gerarca, in modo orale o scritto, dalla presunta vittima, dai suoi tutori, da altre persone che asseriscono di essere informate dei fatti; giungere all’Ordinario o al Gerarca durante l’esercizio dei suoi doveri di vigilanza; essere presentata all’Ordinario o al Gerarca dalle autorità civili secondo le modalità previste dalle legislazioni locali; essere diffusa dai mezzi di comunicazione di massa (ivi compresi i *social media*); giungere a sua conoscenza tramite le voci raccolte, e in ogni altro modo adeguato».

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

1.A. Notizia giunta dalla persona offesa dopo molti anni e a seguito di indagine psicologica

La notizia viene alla conoscenza dell'Ordinario diocesano poco prima di Natale del 2016, nel corso di un incontro chiesto da don Enrico (sacerdote diocesano) con il proprio Vicario generale. In tale incontro don Enrico riferisce di un colloquio da lui avuto il 15 ottobre 2016 con una donna di nome Elisa, che egli conobbe molti anni addietro (conobbe Elisa dagli 11 ai 18 anni della ragazza quando fu vicario parrocchiale della parrocchia di residenza della donna, appartenente alla stessa diocesi in cui è incardinato don Enrico). In tale racconto la donna riferì a don Enrico di abusi subiti da un altro sacerdote diocesano molti anni addietro, quando aveva solo 7 anni.

Il Vicario generale, raccolta la segnalazione, ha due colloqui informali con Elisa e tra un colloquio e l'altro sente (in data 11 gennaio 2017) il sacerdote da lei accusato, don Carlo (don Carlo, sacerdote della medesima diocesi, nato nel 1951 e ordinato nel 1975, svolse il suo ministero nella parrocchia di Elisa come vicario parrocchiale dal 1988 al 1994, pertanto dai 5 agli 11 anni di Francesca, immediatamente prima di don Enrico), che ricorda bene chi fosse Elisa ma nega fermamente di avere mai commesso alcun atto improprio nei suoi riguardi.

Il 20 febbraio 2017 il Vicario generale raccoglie in unità i dati acquisiti come dal seguente compendio e, dopo averne parlato col Vescovo diocesano, informa la Cancelleria vescovile della decisione assunta di avviare un percorso di approfondimento della segnalazione.

I fatti sono così compendati dal Vicario generale.

I presunti abusi sono accaduti attorno al 1990 (Elisa, nata a Mantova il 9 marzo 1983, aveva 7 anni) in una stanzetta dell'oratorio, attigua a una cappellina, in cui si svolgevano le prove del coretto parrocchiale, di cui faceva parte Elisa. Si tratta di due episodi: nel primo Elisa si era attardata da sola nella stanza per sistemare i libretti dei canti, il sacerdote entra, la spinge in un angolo e la costringe a un rapporto orale; nel secondo, nella medesima condizione logistica, il sacerdote penetra la bambina con un dito, lei prova per questo eccitazione e si sente in colpa di ciò. Il sacerdote la ammonisce a non riferire a nessuno la cosa.

Elisa porta avanti nel tempo la sua attività nel coretto parrocchiale (impara anche a suonare la chitarra) e, crescendo, svolge il ruolo di catechista e educatrice, nulla ricorda dell'accaduto. I fatti sono quindi totalmente dimenticati da Elisa dopo il loro verificarsi, ma la donna tuttavia, crescendo, accusa alunni disturbati:

- a) sente difficoltà di rapporto con la madre (ricondurrà poi la cosa al rinascimento provato nei due episodi di abuso per il fatto che la madre non fosse presente a proteggerla);
- b) prova grande senso di colpa nella confessione sacramentale, pur confessando solo mancanze lievi (ricondurrà poi la cosa al senso di colpa provato da piccola);
- c) quando è educatrice in parrocchia prova grande avversione verso il parroco (in quel tempo è il solo sacerdote della parrocchia, dato che dopo don Enrico la parrocchia non ebbe più vicari parrocchiali), per semplici diversi orientamenti sulle scelte da assumere (ricondurrà poi questo eccesso di conflittualità da parte sua alla memoria del male ricevuto da un sacerdote);
- d) Elisa non riesce a stare in stanze chiuse a chiave.

Elisa, crescendo, ha un'importante relazione affettiva ma nell'ultimo anno di fidanzamento, prima del matrimonio, sente disagio anche verso il fidanzato (ricondurrà poi la cosa alla memoria del male commesso nel rapporto con un uomo).

Nel 2012 Elisa sposa l'uomo con cui era fidanzata e inizia una psicoterapia per capire i motivi dei continui disturbi.

La psicoterapia fatica ad approdare a un esito e la specialista, dottoressa Fanti, evidenzia che deve esserci una causa da ricondurre a un evento del passato anche perché Elisa riferisce che da ragazza si graffiava le gambe sino a fare uscire del sangue, il che sarebbe segno di un disagio vissuto.

Nel 2013 Elisa ha una figlia.

La dottoressa Fanti, per suscitare l'emersione dei ricordi, pone nel 2014 Elisa in un angolo di una stanza con una sedia davanti e la invita a rammentare. Francesca sperimenta nausea, soffocamento e terrore, senza comprenderne però al momento la ragione. Dopo due mesi Elisa sente emergere nella sua memoria il ricordo degli abusi subiti.

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

Nel confronto con la dottoressa Fanti la specialista spinge Elisa a riconoscere il carattere veritativo dei ricordi che stavano emergendo, di cui inizialmente lei stessa dubitava.

Elisa si dice ora certa dell'identificazione dell'autore di tali comportamenti con don Carlo e questo per due ragioni: il fatto che fosse lui il responsabile dell'oratorio in quegli anni; la memoria di alcuni segni (la memoria della voce del sacerdote, il suo odore, alcuni particolari come il colore del maglione e la forma della cintura). Non v'è memoria invece in Elisa, ricordando i fatti succitati, del volto del sacerdote mentre compie gli atti a lui attribuiti.

Elisa ha comunque una memoria precisa di chi fosse in parrocchia don Carlo in quegli anni ed è una memoria positiva, di un sacerdote buono e zelante.

Elisa riferisce che dopo l'emersione dei suoi ricordi sta meglio. Ha trovato la forza per narrare quanto scoperto ad altri: alcune amiche, la mamma (prima con una lettera e poi con un racconto orale), il padre (che però si è almeno inizialmente limitato a leggere la lettera spedita alla moglie), quindi un'amica suora, un sacerdote originario della stessa parrocchia (di poco maggiore in età rispetto ad Elisa) e finalmente don Enrico, che la presenta al Vicario generale nelle modalità evidenziate.

Elisa esclude un interesse per un risarcimento del danno e si dice disinteressata all'avvio in sede civile di un procedimento penale, pur essendo informata di tale possibilità e del favore dell'autorità ecclesiale rispetto a tale ipotesi (posto ovviamente che sia compatibili con le leggi vigenti). Elisa ha conservato stima verso la Chiesa e la fede cristiana.

Domande:

- 1) Quali problemi pone una notizia che segue di 26 anni lo svolgimento dei fatti?
- 2) Come valutare il percorso che consente a Elisa di giungere all'Ordinario diocesano, dopo l'emersione nella memoria dei presunti fatti abusanti? Si tratta di un percorso convincente e adeguato?
- 3) Come valutare il fatto che una notizia emersa dopo così tanto tempo presenti anche un'importante incertezza quanto all'identificazione dell'autore?
- 4) Quale scelta suggerire al Vescovo diocesano: approfondire ulteriormente la notizia? Avviare l'indagine previa? Archiviare il caso perché non appare verosimile? Chiedere un consiglio alla CDF?
- 5) Nel caso in cui si ravvisa l'opportunità di un approfondimento tramite indagine previa, quali elementi sembrano meritori di un'indagine?

1.B. Notizia giunta da sacerdoti amici delle persone offese

La notizia proviene da due sacerdoti diocesani, della medesima diocesi, nel corso di due colloqui con il loro Vicario generale, nel maggio del 2017. Il primo colloquio vede la presenza dei soli sacerdoti, nel secondo, insieme ai sacerdoti, presenziano al colloquio quattro genitori e due psicologhe.

Il 20 luglio 2017 il Vicario generale, raccoglie in unità i dati acquisiti come dal seguente compendio e, dopo averne parlato col Vescovo diocesano, informa la Cancelleria della decisione assunta dallo stesso di avviare un percorso di approfondimento della segnalazione.

I fatti sono così compendati dal Vicario generale.

I due sacerdoti segnalanti, don Filippo (nato a Ferrara il 5 dicembre 1973, ordinato presbitero il 13 giugno 1998) e don Guglielmo (nato a Genova il 5 aprile 1974, ordinato presbitero il 13 giugno 1998), sono amici, compagni di ordinazione e originari della medesima parrocchia. Il loro percorso vocazionale è stato segnato dal vicario parrocchiale presente in parrocchia quando erano giovani, don Emanuele (nato a Loano il 9 maggio 1959, ordinato presbitero il 9 giugno 1985, sempre per la stessa diocesi di Filippo e Guglielmo) e dopo la loro ordinazione lo hanno seguito da vicino aderendo con lui e con diversi amici a una "comune" di vita cristiana (al tempo priva di riconoscimento canonico ma in cui i tre preti, avendo incarichi nel territorio della diocesi di appartenenza, vivono con altre famiglie: ognuno ha il suo appartamento ma in uno stesso complesso e con alcuni ambienti comuni, tra cui un locale adibito a luogo di culto), che si insedia in una località agricola sita in altra diocesi.

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

Qui i due sacerdoti vengono resi edotti di notizie di presunti abusi commessi proprio da don Emanuele su alcuni appartenenti alla comune. Oltre a voci generiche (connesse ad alcune peculiarità della comune, come quella di disporre di una sauna condivisa), che si inseguivano peraltro da tempo (ma sempre accompagnate da smentite di don Emanuele, vero *leader* del gruppo), si segnalano in particolare due vicende.

Il primo caso concerne Riccardo, un ragazzo nato il 10 giugno 1997. Quando la comune viveva l'esperienza delle vacanze estive il ragazzo era deputato ad accompagnarsi a don Emanuele, così che questi non dormisse solo, nella soluzione abitativa di una camera doppia o di una tenda in cui dormire ovviamente nel rispettivo sacco a pelo. Nell'agosto 2015, durante il sonno, mentre i due dominavano in tenda (in località amena, non rientrando nei confini della diocesi in cui si trova la comune e neppure sita nella diocesi da cui i membri della comune provengono), don Emanuele afferra con decisione le parti intime di Riccardo e questi si ridesta subito, profondamente colpito dall'accaduto. Il sacerdote riconosce di aver commesso un errore ma continua a proporre a Riccardo di portare avanti quel tipo di soluzione logistica (il dormire nello stesso ambiente), senza ravvisare la gravità di quanto occorso. Riccardo, al contrario, richiama alla sua mente, dopo quell'episodio, che anche l'anno precedente, mentre i due dormivano nella stessa stanza di albergo (occasionalmente, per l'indisponibilità di una camera doppia, in un letto matrimoniale), che don Emanuele lo aveva abbracciato intensamente; sul momento il ragazzo pensava si trattasse solo di un modo di fare proprio di una persona nota per la sua affettività gestuale. Il dialogo con un'amica della comune rende ora Riccardo sempre più consapevole del carattere improprio di quanto accaduto anche in quella prima occasione. Si deve peraltro evidenziare che Riccardo è omosessuale e il suo orientamento è ben noto nella comune.

Il secondo caso concerne Federico, un ragazzo nato il 10 ottobre 2001. Il ragazzo è indirettamente coinvolto nella vicenda dalla narrazione di Riccardo in quanto, quando la madre di Federico sente il racconto di Riccardo (nell'ambito della comune), affronta don Emanuele per sapere se fossero veri i fatti narrati da costui (quelli occorsi nel 2015) e se non fosse accaduto qualcosa anche con suo figlio, Federico (grande amico di don Emanuele, che fu anche suo padrino di cresima). Il sacerdote ammette che in precedenza, in una situazione simile, i due si erano trovati a dormire nella stessa stanza e don Emanuele aveva toccato Federico ma, a suo dire, solo per scherzo. Il ragazzo, interpellato dai suoi genitori su cosa fosse effettivamente accaduto, scoppia in lacrime.

Quando la notizia dei due episodi si diffonde nella comune, considerato che don Emanuele non trovava lo spunto dall'emergere di tali narrazioni per un ripensamento e continuava a dormire condividendo la stanza o la tenda con dei ragazzi (il sacerdote peraltro ha la preferenza di dormire senza indossare né pigiama né biancheria intima), don Filippo e don Guglielmo prendono l'iniziativa di andare a informare del tutto (e di altri sospetti nel frattempo venuti alla mente) il Vicario generale, come già evidenziato.

Domande:

- 1) Quali questioni pongono le due notizie narrate, rispetto alla loro qualificazione canonica (vanno considerati attentamente i dati forniti)?
- 2) Quale Ordinario ha la competenza di trattare la notizia del delitto?
- 3) La scelta di approfondire la segnalazione emerge immediatamente nelle scelte del Vescovo: è una cosa opportuna o era preferibile intraprendere altre iniziative? Si poteva archiviare il caso perché non appare verosimile?
- 4) Quale scelta suggerire al Vescovo diocesano per approfondire la notizia? Avviare l'indagine previa? Effettuare solo degli approfondimenti informali? Chiedere un consiglio alla CDF?
- 5) Nel caso di un approfondimento tramite indagine previa, quali elementi sembrano meritori di un'indagine? Opportuno sentire le due persone offese? Che rilievo dare alle voci di altre situazioni di irregolarità afferibili a don Emanuele?
- 6) Sono opportune delle misure cautelari?

2.A. Notizia giunta durante la visita pastorale

La notizia viene alla conoscenza del Vescovo diocesano in occasione della visita pastorale. In concreto il 30 marzo 2019, durante la visita pastorale in una parrocchia, il sacrestano Armando (nato nel 1994) chiede di parlare riservatamente col Vescovo: nel breve incontro, subito concesso, il giovane racconta succintamente accadimenti immorali addebitabili al parroco, don Agostino (sacerdote diocesano, nato il 3 febbraio 1971, ordinato presbitero il 10 giugno 2001 e parroco ivi dal 1 settembre 2018). Dato il carattere limitato nel tempo del primo confronto il Vescovo incontra nuovamente Armando il 9 aprile successivo in episcopio e gli chiede di fare dettagliata narrazione dei fatti al Cancelliere vescovile. Nel frattempo il Vescovo incontra don Agostino per raccomandargli di interrompere la frequentazione di Goffredo, un ragazzo sovente presente in casa sua (come emerso dalla narrazione del sacrestano, essendo la cosa del tutto ignota al Vescovo). Il sacerdote ammette di aver avuto un cedimento morale con Armando ma rifiuta con decisione di aver mai commesso scorrettezze nei confronti del giovane Goffredo.

Il 21 maggio 2019 Armando si reca dal Cancelliere vescovile per offrire una versione argomentata dei fatti, di cui viene redatto un verbale. Il verbale è poi condiviso col Vescovo che dispone di avviare un percorso di approfondimento della segnalazione.

I fatti sono così compendati nel verbale dal Cancelliere vescovile.

La vicenda narrata prende le mosse dall'arrivo in parrocchia di don Agostino, il primo settembre 2018 (Armando era già sacrestano dal 1 febbraio 2017, svolgendo peraltro anche compiti di segreteria parrocchiale). Don Agostino, al suo arrivo, non solo conferma Armando nel suo compito ma gli chiede anche di assumere l'incarico di referente per le attività dell'oratorio, essendo venuto meno chi in precedenza svolgevo questo ruolo e non essendo possibile per la parrocchia assumere un nuovo dipendente (il giovane si trova così ad assommare tre incarichi). L'intensificarsi delle attività di Armando rende più assidua la frequentazione di don Agostino (praticamente Armando vive in parrocchia e lavora per la parrocchia da mattino a sera, ben al di là dell'orario di lavoro previsto dal contratto), al punto che i due arrivano a condividere sovente la cena e (essendo Armando celibe) il dopo cena (non la notte). Dal 20 settembre 2018 don Agostino inizia a toccare i genitali di Armando, sebbene senza reciproche spogliazioni. I toccamenti proseguono nel tempo e in due occasioni i due giacciono insieme a letto nudi e coinvolti in effusioni erotiche. In quel periodo era peraltro sovente presente in casa parrocchiale un ragazzo, Goffredo, di diciassette anni (compirà i 18 anni il 26 agosto 2019; figlio di madre separata, informata e ben felice del rapporto sussistente tra il figlio e don Agostino) che, pur abitando con la mamma in altra località (sempre nei confini diocesani, si tratta della parrocchia in cui don Agostino era vicario parrocchiale prima di essere trasferito all'incarico di parroco), si intratteneva spesso con don Agostino e dormiva nella sua camera, anche se su un letto distinto (inizialmente materasso posto a terra e poi letto). Il ragazzo non è a conoscenza delle effusioni amorose che intercorrono tra sacrestano e parroco ma, nel contesto di eccessiva disinvoltura esistente in casa parrocchiale di cui è invece partecipe (ad es. il bagno è utilizzato contemporaneamente dagli occupanti della casa e i tre uomini, quando devono cambiarsi d'abito, lo fanno anche in presenza degli altri, senza alcuna cautela), in una circostanza i tre (su iniziativa di Goffredo, che aveva ricevuto in dono da amici dei sali da bagno particolarmente pregiati) decidono di lavarsi insieme, nella stessa vasca, ovviamente del tutto spogli. Armando riferisce di aver preso consapevolezza del carattere scorretto dei rapporti vissuti e, anche se prosegue nella sua professione di sacrestano, segretario e animatore in oratorio, interrompe i rapporti sentimentali con don Agostino e chiede che si proceda nei suoi confronti, anche per evitare i possibili danni che potrebbero essere arrecati da un prete affetto da tali mancanze morali ai tanti minori su cui il parroco aveva competenza pastorale (non essendoci peraltro nella piccola parrocchia un vicario parrocchiale incaricato per i ragazzi e i giovani). Armando riferisce anche di essere preoccupato per il suo futuro lavorativo.

Domande:

1) Quale la notizia di delitto ravvisabile, atteso anche il fatto che la decisione del Vescovo è assunta formalmente dopo l'1 giugno 2019?

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

- 2) L'azione del Vescovo, a partire dalla recezione della notizia durante la visita canonica, appare adeguata?
- 3) Quali suggestioni evoca l'atteggiamento di Armando?
- 4) La scelta del Vescovo diocesano di approfondire ulteriormente la notizia è condivisibile? Si poteva archiviare il caso perché non appaiono vere ipotesi di reato? Si dovrebbe chiedere un consiglio alla CDF?
- 5) Nel caso in cui si ravvisa l'approfondimento avvenga tramite indagine previa, quali elementi sembrano meritori di un'indagine? Opportuno sentire Goffredo? Il rapporto tra don Agostino e Armando deve essere incluso nell'indagine?
- 6) Sono opportune delle misure cautelari?

2. B. Notizia giunta da un organismo ecclesiale preposto alla raccolta di segnalazioni

Un movimento ecclesiale, nel contesto degli organismi per la raccolta di segnalazioni relative ad abusi sessuali di chierici e consacrati/e in ambito ecclesiale, richiesti dal motu proprio *Vos estis lux mundi*, del 7 maggio 2019 (art. 2 § 1, sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare tali segnalazioni) e previsti in Italia dalle *Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* della CEI del 24 giugno 2019, dispone di una propria *Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*.

Si rivolge (seppure indirettamente) al suddetto organismo il signor Maurizio per riferire di presunti abusi subiti dal figlio Giacomo nel 2002, quando aveva 12 anni. L'uomo aveva già riferito dell'accaduto al rettore della scuola cattolica (gestita di fatto dal movimento ecclesiale di appartenenza) frequentata da suo figlio (in cui insegnava il presbitero presunto abusante) il 20 aprile 2002, senza che questi (oggi defunto) desse però alcun seguito alla cosa. Avendo sentito parlare di una nuova sensibilità ecclesiale sul tema, l'uomo scrive nel dicembre del 2019 al sacerdote *leader* del movimento di appartenenza (di carattere internazionale) e in data 8 febbraio 2020 la suddetta *Commissione*, incaricata dal *leader* del movimento, lo riceve in seduta congiunta. Sono presenti esperti di diversi ambiti e discipline e l'uomo ha modo di raccontare la sua versione dei fatti all'intero gruppo di specialisti. Nessuno lo interpella sul merito, né illustra a Maurizio il possibile prosieguo della vicenda, non viene neppure data alcuna spiegazione del perché a suo tempo la notizia non venne accolta e di quella che sarebbe stata la sede opportuna cui rivolgersi (l'Ordinario diocesano). Il segnalante è invece rincuorato circa la bontà del suo comportamento e sollecitato a riconoscere il grande bene che può venire a lui dalla nuova sensibilità presente nella Chiesa e sostenuta ampiamente dalla volontà del Papa. Pur senza entrare in alcun modo nel merito la segnalazione di Maurizio è ampiamente condivisa, con note di severo giudizio verso il presunto autore dell'abuso.

La vicenda, occorsa il 19 aprile 2002, concerne una visita in casa di don Federico, docente della scuola cattolica frequentata dal figlio, sacerdote diocesano, nato a Perugia il 7 marzo 1957 e ordinato presbitero il 10 giugno 1995. Il sacerdote, buon amico di famiglia (nei giorni precedenti aveva regalato a Giacomo, che pure appartiene a una famiglia decisamente benestante, una bici), alla presenza di entrambi i genitori (non erano invece presenti altre persone in casa, Giacomo è peraltro figlio unico), avrebbe toccato in modo improprio il ragazzo. Il sacerdote è comunque congedato benevolmente, alla fine dell'incontro, senza alcuna osservazione e solo il giorno dopo, come già evidenziato, il padre del minore, Maurizio, si reca dal rettore della scuola per segnalare il fatto, senza ottenere alcuna soddisfazione (il rettore, anch'egli sacerdote considera evidentemente del tutto improbabile il fatto narrato e non lo prende in alcun modo in considerazione). La moglie di Maurizio non condivide la valutazione dei fatti data dal marito e pertanto non lo supporta nella sua iniziativa. Dopo il prefato episodio non si segnalano più altri rapporti di qualsiasi tipo tra Giacomo e don Federico. Non risulta in alcun modo che Giacomo abbia provato disagio nel contesto del fatto narrato né che a tutt'oggi egli sappia dell'interpretazione delle cose fatta da suo padre Maurizio.

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

Il 28 luglio 2020 il verbale dell'incontro è consegnato da un esponente della *Commissione* nelle mani del Vescovo diocesano competente, che si consulta coi suoi collaboratori per decidere come procedere.

Domande:

- 1) Come valutare il percorso seguito dalla notizia di delitto? Cosa suggerisce l'esperienza descritta? Il rettore della scuola cattolica interessata agì correttamente?
- 2) Come valutare l'intervento della Commissione? Quale il suo contributo per una buona definizione della vicenda?
- 3) Cosa si sarebbe potuto fare, diversamente rispetto a quello che si è concretamente fatto? In particolare, quale avrebbe potuto essere il contributo della Commissione?
- 4) Quale scelta suggerire al Vescovo diocesano: approfondire ulteriormente la notizia? Avviare l'indagine previa? Archiviare il caso perché non appare verosimile? Chiedere un consiglio alla CDF?
- 5) Nel caso in cui si ravvisa l'opportunità di un approfondimento tramite indagine previa, quali elementi sembrano meritori di un'indagine?

3. A. Notizia giunta da informativa della procura della Repubblica in vista di un provvedimento di custodia cautelare

La notizia giunge all'Ordinario a seguito di quanto previsto, per l'ordinamento italiano, in virtù del Concordato tra Chiesa e Stato² e, puntualmente, per quanto stabilito dall'art. 129 co. 3 bis (in riferimento al co. 2) delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale³, ossia allorquando si prospetta un provvedimento di custodia cautelare a carico di un sacerdote.

² Protocollo addizionale, in riferimento all'art. 4, n. 2: «(b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici».

³ Questo il disposto: «1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.

3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, art. 346 bis del c.p., 353 e 353 bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.

3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.

3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati, dando notizia dell'imputazione. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari».

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

L'informativa, rilasciata dalla procura della Repubblica, in data 19 febbraio 2016 (e giunta all'Ordinario diocesano in data 2 marzo 2016), indica il nominativo del sacerdote incriminato, don Roberto (nato a Grosseto il 29 dicembre 1967) e il tipo di reato prospettato, ossia un reato plurimo (art. 81 Codice Penale, cpv), con circostanza aggravante (art. 61 Codice Penale, n. 9: essere un ministro di culto), relativo a prostituzione minorile (art. 600 bis Codice Penale).

L'informativa precisa la materialità del delitto prospettato nei termini seguenti: «compiva atti sessuali consistiti in rapporti anali attivi e passivi con il minore [...] Fernando in cambio di corrispettivi in denaro variabili da 150 a 250 euro per volta». Si precisa inoltre la città in cui si sono svolti tali rapporti e il periodo: dal 2009 al 2011.

La diocesi destinataria del provvedimento riconosce il sacerdote don Roberto come appartenente al clero diocesano (ordinato presbitero diocesano il 12 giugno 1993) e parroco nella città in cui si sarebbero svolti i fatti incriminati dal 2008.

Tramite il proprio legale don Roberto appella contro il provvedimento di carcerazione e riesce ad evitare la custodia cautelare.

Nel prosieguo del giudizio in sede statale, in primo grado, si giunge rapidamente (avendo scelto il rito abbreviato) a una condanna.

La sentenza sarà poi riformata in Cassazione (al terzo grado di giudizio).

Domande:

1) Quali iniziative sono possibili davanti a un'informativa che precede l'arresto cautelare e quindi avviene mentre le indagini sono ancora in corso? Sono possibili da subito dei primi approfondimenti? Se invece si ritiene che occorra attendere, sino a quando?

2) Se, come nel caso, per interposto appello contro il provvedimento di carcerazione che trova accoglienza, l'accusato don Roberto evita la custodia cautelare (il provvedimento annunciato nell'informativa pertanto non venne mai attuato), l'Ordinario dovrà comunque agire?

3) Si può o si deve procedere a un cambio di incarico di don Roberto?

4) Si può o si deve procedere all'assunzione di alcune misure cautelari?

5) Quale pubblicità potrà essere data della notizia? Sarebbe rispettoso della riservatezza di cui al can. 220 dare notizia del fatto con un comunicato della diocesi? Possono darsi problemi di inquinamento probatorio delle indagini in corso in sede civile?

4) Quale scelta suggerire al Vescovo diocesano: Avviare l'indagine previa? Attendere semplicemente l'esito delle indagini in sede civile? Informare subito la CDF?

5) Se, come nel caso, si giungesse a una sentenza di condanna in primo grado, si dovrebbe poi procedere comunque a una valutazione in sede canonica? In che modo?

3. B. Notizia giunta a seguito di denuncia presso l'autorità civile

In data 23 aprile 2013 Francesca, madre di Niccolò (nato il 14 settembre 1999), si presenta in Questura per denunciare il diacono permanente Fulvio, amico da lungo tempo della famiglia (il chierico si è infatti preso cura da tempo del ragazzo, figlio di madre single), perché, profittando del fatto di avere ospitato in casa sua Niccolò (per problematiche specifiche di spostamento di cui Francesca era al corrente, oltre a essere pienamente consenziente del fatto che il figlio dormisse in casa del diacono Fulvio), nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2013, lo avrebbe molestato, spogliandolo nella parte inferiore e leccandogli il sedere mentre questi era coricato per il riposo notturno (dormendo su un divano della casa, esterno alla camera da letto del diacono). Il procuratore della repubblica cita quindi il diacono Fulvio per l'interrogatorio, previsto per il 31 maggio 2013.

Il diacono Fulvio, subito dopo l'interrogatorio, informa personalmente il Vicario generale delle accuse a lui rivolte. Egli riferisce pure di aver ammesso in sede di interrogatorio di polizia i fatti ascrittigli in quanto, su suggerimento dell'avvocato difensore, con questa scelta avrebbe evitato la carcerazione (come in effetti avvenne, pur pagando a Francesca una consistente somma a riparazione

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

del danno causato), ma nega la veridicità dell'accusa, riconoscendo solo di essersi accostato al minore mentre dormiva per verificare che tutto stesse procedendo bene, essendo un ragazzo con delle difficoltà. Dal suo punto di vista egli comunica pertanto all'Ordinario della sua totale estraneità ai fatti, ma lo rende nel contempo edotto dell'esistenza di una denuncia presentata in sede civile contro di lui, che è l'atto che concretamente veicola la *notitia criminis*.

Il diacono Fulvio (nato a Salerno il 22 giugno 1978) è diacono permanente diocesano (celibe) dal 2 ottobre 2011; ha commesso il fatto ascrittogli nella parrocchia della diocesi in cui svolgeva il suo servizio diaconale, occupandosi dell'oratorio (abitava nella casa che fu un tempo del vicario parrocchiale con la madre, vedova, ed è originario di ben altra località).

Domande:

- 1) Quale considerazione dare al fatto che i fatti emersi sono oggetto di un sostanziale patteggiamento in atto in sede civile (con conferimento alla presunta vittima di congrua riparazione del danno)? Prima di procedere canonicamente è necessario o opportuno attendere il perfezionamento del patteggiamento?
- 2) L'ammissione del delitto durante l'interrogatorio da parte della polizia (reso subito disponibile in sede canonica) contribuisce a costituire la notizia del delitto? In che misura?
- 3) Quale pubblicità potrà essere data della notizia? Sarebbe rispettoso della riservatezza di cui al can. 220 dare notizia del fatto con un comunicato della diocesi? Possono darsi problemi di inquinamento probatorio delle indagini in sede civile?
- 4) Opportuno il trasferimento del diacono a nuovo incarico?
- 5) Sono opportune alcune misure cautelari?
- 6) Stante e persistendo la negazione di quanto asserito nell'interrogatorio, quali approfondimenti possono essere effettuati per certificare l'attendibilità o meno di una simile posizione?
- 7) Quale scelta suggerire al Vescovo diocesano: Avviare l'indagine previa? Attendere semplicemente il giudizio in sede civile? Interpellare la CDF?

4. A. Notizia (anonima) giunta da notiziario online

In data 11 ottobre 2020 un magazine online rende noto di aver ricevuto in redazione lettera di una lettrice, che chiede di restare anonima, in cui accusa don Maurilio (sacerdote diocesano, nato a Pontremoli il 9 aprile 1960 e ordinato presbitero il 9 giugno 1985) di averla molestata da ragazza. Alla notizia è accluso il testo della lettera, accompagnata dalla dicitura «lettera firmata» (il che significa che la redazione si rende garante del fatto che una persona ha sottoscritto la lettera ma nel contempo ha chiesto che non fosse rivelata la sua identità).

Nello scritto, la donna (parla di se al femminile) riferisce che mentre frequentava il campo parrocchiale, nell'estate successiva all'anno scolastico della I media, il sacerdote responsabile delle vacanze dell'oratorio si avvicinava al suo giaciglio (la donna dormiva nel sacco a pelo) per molestarla nel nascondimento, comportandosi all'indomani con naturalezza, come se nulla fosse accaduto. Il sacerdote accompagnava un tale reiterato comportamento a un ricatto psicologico: «se vuoi denunciarmi fallo pure, così io mi tolgo la vita». La donna riferisce di aver voluto far emergere solo ora tale notizia perché in precedenza non ne aveva il coraggio mentre ora si sentiva spinta a farlo, avendo avuto notizia dai giornali del recente cambio di ministero di don Maurilio (dal 1 settembre 2020 era stato trasferito come parroco di due parrocchie) e del fatto che lasciava la parrocchia precedente, da lui servita per vent'anni sempre come parroco, senza alcun saluto ufficiale. La donna lo ritiene segno di disistima verso il sacerdote e ipotizza che tale atteggiamento sia cagionato dal suo persistere in comportamenti scorretti, analoghi a quelli da lei stessa sperimentati.

Occorre considerare che:

- il magazine online che ha diffuso la notizia è specializzato nel compito di contestare i reati sessuali del clero e spesso si mostra inesatto nelle sue accuse;

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

- don Maurilio lascia la parrocchia di cui era parroco dopo vent'anni senza alcun saluto ufficiale solo perché notoriamente refrattario a questo tipo di manifestazioni popolari;
- nel suo primo incarico ministeriale don Maurilio fu in effetti per molti anni vicario di una parrocchia, occupandosi della formazione dei giovani (qui avrebbe potuto compiere i fatti contestati);
- mai in precedenza era giunta alcuna segnalazione relativa a sospetti sul corretto comportamento di don Maurilio in ambito sessuale;
- alcune donne, che erano ragazze quando don Maurilio era giovane prete e che avevano partecipato ai campi estivi da lui organizzati, avendo letto la notizia, si sentono in dovere di scrivere alla curia vescovile smentendo che in tali contesti il sacerdote si sia mai reso responsabile di alcuna scorrettezza nell'ambito della morale sessuale; si dicono pronte a testimoniare in questo senso.

Domande:

- 1) La notizia del delitto così presentata deve essere del tutto ignorata?
- 2) Se no, in quale modo può essere sottoposta a una prima verifica?
- 3) Quali sono gli approfondimenti più opportuni da compiere?
- 4) Se anche si ritenesse di non dare seguito a un'indagine previa la segnalazione deve essere comunque conservata nell'archivio diocesano?
- 5) Ci sono possibili misure cautelari da valutare?

5. A. Notizia giunta da alcune segnalazioni ripetute

La prima segnalazione giunge in data 29 marzo 2010 da don Alfredo, Parroco, che si rivolge al suo Vicario episcopale di riferimento (per competenza territoriale) per segnalare di aver saputo direttamente dal suo vicario parrocchiale, don Erasmo (nato a Rivotorto il 12 luglio 1962, ordinato presbitero diocesano il 12 giugno 1999, in quel momento alla sua seconda esperienza come vicario parrocchiale, incaricato per i giovani) di essere stato aggredito verbalmente da due papà (che lo incontrano però separatamente) che gli contestavano l'atteggiamento avuto verso i loro figli, ragazzi maschi di terza media. L'episodio contestato risale a pochi giorni prima quando il sacerdote aveva dato appuntamento ai due ragazzi per iniziare a parlare con loro delle successive vacanze estive. Don Erasmo dà loro appuntamento, come era sua consuetudine, in un locale che precede l'ingresso nell'abitazione del sacerdote e in cui era posto un vecchio letto abbandonato. Quando il sacerdote li vede si intrattiene con loro per qualche minuto giocando sul letto (a "fare la lotta"), prima di iniziare a parlare della vacanza. Quando i genitori si sentono raccontare dai loro figli l'accaduto, richiamando alla mente il fatto che già nel corso delle precedenti vacanze invernali (dicembre 2009) i due ragazzi avevano dormito nella stessa stanza del sacerdote (sebbene sembra nulla sia accaduto, dormendo ognuno nel suo letto) si sono allarmati e di qui il diverbio con don Erasmo. A seguito di tale segnalazione, don Alfredo incontra i due papà e dopo di lui anche il Vicario episcopale li incontra: gli incontri sono rasserenanti e i due uomini si dicono soddisfatti nel ricondurre il tutto a una semplice disattenzione da parte di don Erasmo. Il Vicario episcopale chiede comunque che don Erasmo abbia un colloquio con un psicologo (non una vera perizia) e lo specialista, a seguito di tale confronto, riconduce l'accaduto a una semplice disattenzione. Il Vicario episcopale, dopo essersi confrontato con il Vicario generale (e quest'ultimo con il Vescovo diocesano), ammonisce informalmente don Erasmo a tenere un comportamento più corretto e a far sparire il vecchio letto posto vicino alla porta di casa. La documentazione dell'accusa è comunque custodita nell'archivio di curia.

La seconda segnalazione risale al 2 febbraio 2019 quando, su richiesta del vicario parrocchiale di riferimento del giovane, il Cancelliere riceve Filippo (maggiorenne, nato il 23 luglio 1998), accompagnato dalla sua psicologa, Enrica (il giovane è affetto da alcune fragilità e la vicinanza della specialista è unicamente dovuta al bisogno di conforto), che chiede di riferire di un'esperienza negativa avuta con don Erasmo. Il giovane riferisce che, in occasione delle precedenti vacanze natalizie (il 20 dicembre 2018), era stato contattato da don Erasmo (che aveva cambiato incarico

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

rispetto alla segnalazione precedente, pur continuando a occuparsi di giovani) per un incontro informale tra i due, in cui iniziare a progettare una vacanza che avrebbe coinvolto alcuni giovani all'inizio di gennaio. Durante l'incontro, avvenuto in casa del sacerdote, don Erasmo invita Filippo a sdraiarsi su un tappeto e, con la motivazione che questo è opportuno per superare le barriere interpersonali, inizia a palpeggiarlo nel corpo (non nella zona degli organi sessuali), invitandolo anche a togliersi la camicia (non la maglietta) e una scarpa. Il Cancelliere verbalizza il racconto, si confronta brevemente con la psicologa (che si dice sicura della veridicità del giovane) e accenna il fatto a don Erasmo, che lo smentisce categoricamente, pur confermando di aver incontrato Filippo in casa sua e nella data indicata.

La terza segnalazione risale al 22 febbraio 2019 in quanto spontaneamente chiede un incontro con il Cancelliere il sig. Bruno (nato il 6 ottobre 1990), per riferire di fatti riguardanti il suo rapporto con don Erasmo (negli anni a cui si riferisce Bruno, don Erasmo era vicario parrocchiale della stessa parrocchia indicata nella prima segnalazione, attigua a quella di Bruno). I fatti risalgono ai primi mesi del 2008, quando Bruno era diciassettenne. Pur non essendo un sacerdote della sua parrocchia, Bruno si rivolge a lui perché nella sua parrocchia di residenza (una piccola frazione) vi era solo il parroco anziano e il ragazzo non se la sentiva di confidarsi con lui. Quello che Bruno cercava era un aiuto, perché figlio di genitori separati e molto disorientato. In una serie di incontri don Erasmo inizia a chiedere a Bruno di prestarsi a dei piccoli giochi (a partire dal "fare la lotta"), che lo aiutassero a superare le difficoltà sperimentate dal ragazzo nelle relazioni. Si giunge così a un momento in cui don Erasmo chiede a Bruno, ospite in casa sua, di stendersi sul letto indossando solo le mutande e avendo una benda sugli occhi, mentre nel contempo il sacerdote lo palpeggiava (evitando tuttavia la zona degli organi genitali). Finalità di tale esperienza era ancora una volta acquisire maggiore confidenza. Bruno, pur essendosi sottoposto alla pratica richiesta, non la condivide, ne è infastidito e decide di interrompere ogni rapporto con don Erasmo: erano passati pochi mesi dalla loro conoscenza. Quello che ha condotto Bruno a riferire un tale episodio è il fatto che da tempo egli vive una sensazione di disagio e, dopo vari tentativi, ha voluto parlarne con un esorcista (si rivolge per questo a un esorcista autorizzato in diocesi per tale ministero). Il sacerdote esorcista, ascoltata la narrazione dei fatti, ha consigliato al giovane di rivolgersi al Cancelliere per riferire il tutto. Del tutto casuale la vicinanza temporale con la segnalazione di Filippo.

Il Cancelliere redige un verbale anche di quest'ultima segnalazione e sottopone il tutto alla valutazione del Vescovo diocesano.

Domande:

- 1) Come si può valutare la prima segnalazione? L'atteggiamento tenuto dall'autorità ecclesiastica appare condivisibile o era più opportuno procedere in altro modo?
- 2) Quali approfondimenti potevano essere esperiti dopo la prima segnalazione? Quali problemi avrebbero posto?
- 3) Come si possono valutare la seconda e la terza segnalazione?
- 4) Quali le criticità in vista di un ulteriore approfondimento di tali notizie?
- 5) Come suggeriresti di procedere al Vescovo, avendo visto le tre segnalazioni?

5. B. Notizia giunta da lontano per posta elettronica

La segnalazione giunge per posta elettronica (all'email ufficiale della diocesi, letta in Cancelleria vescovile) in una diocesi italiana, da una donna asiatica (scrive in lingua inglese), in data 8 maggio 2015. La donna, che scrive per conoscenza anche alla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, riferisce di essere sposata a un uomo italiano, Leonardo, ma di non riuscire a vivere con lui in Italia (dove l'uomo, per quello che risulta alla donna, vivrebbe da solo) perché l'uomo è tormentato dalla conseguenza di abusi subiti e di cui ella ora vuole riferire, chiedendo giustizia. Si tratta di fatti occorsi in una parrocchia della diocesi italiana cui la donna si è rivolta tra il 1974 e il 1981, quando

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

Leonardo (nato il 18 aprile 1968) era minorenne e frequentava l'oratorio. L'accusa è che in quegli anni tutti i sacerdoti della parrocchia (i parroci e i vicari parrocchiali) abusavano ripetutamente dei minori frequentanti l'oratorio (non solo di Leonardo). La donna elenca tutti i sacerdoti che furono allora presenti in parrocchia: tre parroci e due vicari parrocchiali (i nomi sono tuttavia reperibili sul sito internet della parrocchia). Alcuni di essi sono morti (come segnala anche la donna, precisando correttamente, che uno è morto tragicamente mentre guidava la moto) e solo di uno di essi, don Fernando, la donna segnala che il marito, vedendo la sua foto su internet, l'avrebbe riconosciuto. Su richiesta del Cancelliere la donna produce copia del proprio passaporto e del passaporto del marito, che risultano corretti a un'ispezione informale.

La donna chiede quindi un incontro, rendendosi disponibile a venire in Italia per perfezionare la sua versione dei fatti, insieme al marito. La donna pone anche specifiche esigenze per l'ascolto del marito: chiede che non venga ascoltato da un sacerdote e che l'ascolto non avvenga in un luogo chiuso. Le richieste sono accolte e soddisfatte.

Su indicazione del Vescovo il Cancelliere sente dapprima don Fernando, che nega fermamente le accuse a lui rivolte.

Il 24 giugno 2015, giorno concordato, la donna si presenta da sola in curia dicendo che il marito non se la sente di presenziare e la attende in strada (davanti alla sede della curia). Il segretario del Vescovo (non sacerdote) esce per incontrare l'uomo e convincerlo ad entrare: il segretario verifica che l'uomo ivi presente corrisponde effettivamente alla fotografia dello stesso ravvisabile sul passaporto inviato ma non riesce a fargli cambiare idea, pur evidenziando che le sue richieste erano state tutte accolte. La donna, salutata dal Cancelliere, viene ascoltata da un incaricato, accompagnato da un notaio per la verbalizzazione e ribadisce nella sua esposizione orale quanto già scritto per email, senza nulla aggiungere. A richiesta di perfezionare almeno il riferimento a don Fernando, la donna corregge quanto asserito nello scritto, precisando che il sacerdote era in effetti in servizio nella parrocchia del marito quando questi era un ragazzo (il che corrisponde al vero), ma ella non si dice certa che lui fosse effettivamente un abusatore; gli abusatori potrebbero essere stati altri, ma non saprebbe dire chi. La donna è incontrata dal Vescovo per un saluto e ritorna nel paese asiatico residenza.

Domande:

- 1) Come valuti il modo in cui è stata accolta l'istanza presentata per email? Ti pare congruo? Avresti fatto diversamente? Cosa?
- 2) Ci sono approfondimenti esperibili? Quali?
- 3) Si poteva superare la ritrosia del marito a deporre?
- 4) Quali criticità potrebbero sorgere dall'affrontare con un'ampia indagine un caso simile?
- 5) Come suggeriresti di procedere al Vescovo, a questo punto?

5. C. Notizia giunta da un Consultorio familiare

In data 15 giugno 2021 un Consultorio cattolico si rivolge al Vicario generale per segnalare un caso a lui pervenuto. Si tratta di una persona di cui non è specificato il nominativo, mentre è sintetizzata la sua vicenda terapeutica: da un disagio indeterminato di incerta origine l'uomo passa all'emersione di ricordi lontani nel tempo e pertanto confusamente raccontati. Tali ricordi hanno attinenza con il rapporto dell'interessato con un sacerdote, avvenuto in oratorio nel periodo della minore età. I fatti sono narrati con un sentimento ambivalente, che unisce la manifestazione di un disagio subito alla percezione di un senso di colpa per quanto avvenuto. I fatti sono compendati nei termini di «episodi di eccessiva curiosità e giudizio, che andavano oltre il ruolo» e il riferimento è a tematiche di rilievo sessuale. Nel ricostruire tali accadimenti non è presente alcun desiderio di ricorrere a una denuncia, ma la preoccupazione che tali fatti non abbiano più ad accadere.

Il nominativo del sacerdote non è comunicato, ma si indica da parte del Consultorio la disponibilità ad un approfondimento, il cui fine è indicato nel rendere consapevole il sacerdote implicato della

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

necessità di rettificare gli atteggiamenti da lui tenuti. Il desiderio espresso dal Consultorio è quello che il sacerdote segnalato possa esercitare più correttamente la sua responsabilità, nella consapevolezza del carattere asimmetrico della relazione educativa e delle attenzioni che devono essere poste nell'uso dell'autorità di cui si dispone.

Il Consultorio assicura di aver avviato un percorso di cura della persona che si è presentata a comunicare il disagio vissuto, che sta già dando buoni frutti.

Domande:

- 1) La notizia in oggetto merita di essere approfondita?
- 2) Quali sono le vie più opportune per esperire un approfondimento?
- 3) Quali attenzioni devono essere poste al tema della riservatezza?
- 4) La via della valutazione di una possibile sanzione appare congrua, rispetto ai fini indicati dal Consultorio?
- 5) Possono esserci dei suggerimenti che emergono da tale vicenda, per l'azione del Consultorio cattolico in questione o più ampiamente per i Consultori cattolici (o istituzioni simili) che si trovano ad affrontare tali situazioni?

5. D. Notizia giunta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede

Con lettera in data 22 dicembre 2017 la Congregazione per la Dottrina della Fede segnala al Vescovo diocesano di aver ricevuto dalla Segreteria di Stato una segnalazione relativa a un presunto abuso commesso da un sacerdote diocesano, don Mino (nato a Livorno il 21 settembre 1951 e ordinato presbitero il 12 giugno 1976) e dispone che si proceda a livello diocesano all'indagine previa relativa al caso in oggetto. La notizia giunge alla Santa Sede tramite lettera della presunta persona offesa in data 23 ottobre 2017, indirizzata al Santo Padre.

Nella missiva lo scrivente, Fidelmo (nato il 16 giugno 1976), riferisce di quanto accaduto negli anni ottanta (agli 8/9 anni del denunciante, correva l'anno 1984/85) nell'oratorio da lui frequentato (di cui effettivamente in quegli anni era responsabile don Mino), ossia del fatto che molti ragazzi erano puniti per i loro comportamenti indisciplinati mediante spogliazione integrale, quindi costretti ad atti di reciproca masturbazione o ad assistere alla masturbazione del sacerdote. Fidelmo riferisce che anche suo fratello e suo zio abusavano di lui (ovviamente per motivi del tutto estrinseci rispetto alla presunta responsabilità di don Mino) e peraltro chi era a conoscenza di tali abusi copriva i fatti, così la zia (moglie dello zio presunto abusatore) e una zia suora, cui Fidelmo si era rivolto per cercare conforto. Fidelmo riferisce anche di aver già portato la sua versione dei fatti alla conoscenza della curia vescovile e di non aver ottenuto nulla, perché sono «usciti tutti gli avvocati ecclesiastici» che «si sono trincerati dietro la prescrizione canonica». Quello che ora Fidelmo chiede è soltanto «una scusa, un abbraccio e magari una benedizione del Papa».

Il cenno al fatto di aver già riferito quanto accaduto alla curia vescovile corrisponde effettivamente al vero, come emerso da una rapida indagine interna. Il 15 giugno del 2016 Fidelmo si rivolse infatti a don Mino tramite un proprio legale, avv. Pettinoso, per chiedere un incontro relativo a «terribili accadimenti occorsi nel passato». A seguito di tale comunicazione, don Mino, spaventato, chiede l'aiuto di un legale che opera per la curia vescovile, avv. Millefanti, che si reca a incontrare a suo nome (ma non su suo mandato) il legale di Fidelmo (presente anch'egli all'incontro, mentre non era presente don Mino), per approfondire i fatti. Nell'incontro il legale, avv. Pettinoso, riferisce che in due/tre occasioni Fidelmo era stato oggetto di abusi sessuali da parte di don Mino, insieme a molti altri minori, di cui non intende però fare il nome. Il legale chiede un congruo pagamento dei danni, minacciando altrimenti di suscitare uno scandalo. Il legale della curia, avv. Millefanti, risponde a tale minaccia precisando che, nel caso in cui fossero stati effettivamente compiuti degli abusi da parte del sacerdote, questi avrebbero dovuto essere perseguiti anche in sede canonica e nessun accordo patrimoniale poteva evitare un tale approfondimento. Invita pertanto il legale di Fidelmo a precisare

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

quali sarebbero stati i fatti occorsi, seguendo però le vie previste dal diritto civile per il risarcimento del danno e quindi rivolgendosi direttamente al sacerdote. A seguito di tale comunicazione, ove fosse emersa la conoscenza sufficientemente fondata di abusi da parte del sacerdote, con l'avvio dell'azione legale per il risarcimento del danno, sarebbe stato possibile di conseguenza perseguire tali comportamenti anche in sede canonica. A don Mino è rivolto invece l'invito a dotarsi di un legale per far fronte alla richiesta di risarcimento in sede civile, individuato nell'avvocato Monterusso. L'avv. Monterusso e l'avv. Pettinoso si incontrano quindi per definire la questione del risarcimento danni e, avendo visionato gli elementi presentati, l'avv. Monterusso rileva che nel merito la richiesta di risarcimento è del tutto priva di elementi probatori di appoggio e la respinge nettamente, dicendosi pronto a qualsiasi confronto nelle sedi opportune. L'avv. Pettinoso, davanti a tale presa di posizione, decide di abbandonare la richiesta (riprendendola tuttavia, come sopra evidenziato, in una lettera al Papa). L'Ordinario diocesano non è mai stato informato della vicenda.

Domande:

- 1) Come valutare il comportamento dell'avv. Millefanti: avrebbe dovuto comportarsi diversamente, a seguito della segnalazione comunque giunta alla curia vescovile?
- 2) La notizia giunta in curia avrebbe dovuto essere portata all'attenzione dell'Ordinario?
- 3) Sarebbe già stata sufficiente tale notizia per dare avvio a un procedimento canonico?
- 4) La Congregazione per la dottrina della fede avrebbe dovuto più opportunamente cercare un approfondimento dei fatti, prima di disporre l'avvio dell'indagine previa?
- 5) Il Vescovo diocesano è ora vincolato all'avvio dell'indagine previa?

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

Caso Pratico II – *Indagine previa e decisioni dopo la conclusione dell'indagine previa (can. 1718)*

Prof. Mons. Erasmo NAPOLITANO

NOTA - Il caso è stato trattato prima della pubblicazione del *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici ver. 1.0.* (16 luglio 2020) della Congregazione per la Dottrina della Fede.

1. Il Vescovo diocesano Meviox, mediante lettera informa il Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) del fatto che, nel corso di un processo amministrativo penale ex can. 1720 a carico del presbitero Caio, del clero della sua Diocesi, sono emerse *notitiae criminis* relative a gravi molestie sessuali da questi subite nel Seminario diocesano, quando ancora era minore di anni diciotto, ad opera del vicerettore sac. Tizio. Nella stessa lettera il Vescovo Meviox comunica alla CDF che il sacerdote è incardinato attualmente in un'altra diocesi.

2. La CDF, in risposta, chiede al Vescovo Meviox di indagare, tra i seminaristi dell'epoca, in merito a probabili condotte immorali poste in essere dal sac. Tizio negli anni in cui ha ricoperto l'ufficio di vicerettore del seminario vescovile.

3. Il Vescovo Meviox, in ottemperanza a quanto richiesto dalla CDF, con apposito decreto procede alla nomina del Delegato e del Notaio per lo svolgimento dell'indagine previa nei confronti del sac. Tizio, a norma dei cann. 1717-1719, per verificare la fondatezza delle accuse mosse a quest'ultimo, ossia di aver commesso il delitto di abuso su minori di anni diciotto di cui all'art. 6, § 1 n. 1 delle *Normae de gravioribus delictis*, e fornisce al Delegato i nominativi di alcuni seminaristi dell'epoca, non tutti divenuti poi sacerdoti.

4. Il Delegato ed il Notaio, ricevuto il decreto di nomina, prestano il giuramento di adempiere fedelmente e *iuxta legem* il loro mandato, nonché di mantenere il segreto su tutto ciò di cui verranno a conoscenza.

5. Il Delegato inizia l'indagine previa interrogando il presbitero Caio, accusatore del sacerdote Tizio, per verificare se conferma o meno quanto dichiarato nei confronti del sacerdote Tizio durante il processo penale a suo carico. Il sacerdote Caio conferma l'accusa dando, però, una versione dei fatti diversa da quella resa durante il processo a suo carico.

6. Il Delegato procede poi nella raccolta delle testimonianze di seminaristi dell'epoca e di altre persone che conoscono entrambi i sacerdoti.

6.1. Il Testimone 1 dichiara di aver conosciuto il sac. Tizio negli anni del seminario minore, mentre Tizio era studente di Teologia e poi vicerettore. Afferma che questi, all'epoca, ha avuto nei suoi confronti una forma di attaccamento morboso di tipo esclusivamente affettivo, forse dovuto - a suo dire - a traumi vissuti nell'infanzia, senza mai avere però alcun tipo di approccio sessuale. Riferisce, inoltre, di non aver mai sentito di inclinazioni di tipo omosessuale del sac. Tizio o di sue presunte relazioni con minori e di aver considerato sempre il sac. Caio, accusatore del sac. Tizio, superbo e bugiardo. Esclude, infine, che il sac. Tizio abbia potuto abusare di qualche minore in seminario.

6.2. Il Testimone 2 dichiara anche lui di aver conosciuto il sac. Tizio negli anni del seminario minore e di aver avuto con questi un pessimo rapporto. Dichiara di non aver mai sentito notizie circa la presunta omosessualità del sac. Tizio e riferisce di non aver mai subito alcun abuso da parte di questi né di aver mai sentito di presunti abusi commessi nei confronti di altri seminaristi o minorenni.

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

6.3. Il Testimone 3 dichiara di aver conosciuto il sac. Tizio in seminario e di aver collaborato con lui nell'attività pastorale parrocchiale. Riferisce che Tizio era molto stimato. Caio era suo compagno di seminario, ma afferma di non aver mai avuto alcuna confidenza particolare dal suo compagno circa Tizio. Né di essersi accorto di un "particolare" rapporto tra i due. Non è, inoltre, a conoscenza di abusi avvenuti in seminario, escludendo che possano essere avvenuti episodi del genere.

7. Essendo emersi dai vari interrogatori i nomi di altri seminaristi dell'epoca in cui si sarebbero svolti i fatti, in ottemperanza a quanto richiesto dalla CDF, si è provveduto a convocare, così da far rendere loro la propria testimonianza, i Testimoni 4, 5 e 6.

7.1. Il Testimone 4 chiarisce che il sac. Tizio aveva ricoperto "saltuariamente" l'incarico di vicerettore, anche nel corso dell'ultimo anno di diaconato, e dichiara di non aver avuto con lui un buon rapporto a motivo del suo carattere chiuso. Sempre in quel periodo ha conosciuto anche Caio, anch'egli taciturno e poco socievole. Non ha mai subito abusi da parte di Tizio né ha mai sentito voci di presunti abusi da questi commessi nei confronti di altri seminaristi o minorenni.

7.2. Il Testimone 5 assicura di non aver mai sentito maldicenze sul conto del sac. Tizio e di non aver mai ricevuto alcuna confidenza dal Caio. Aggiunge, inoltre, di non aver mai subito abusi da parte del sac. Tizio e di non aver mai sentito voci di presunti abusi da questi commessi nei confronti dei seminaristi o di altri.

7.3. Anche il Testimone 6 riferisce di non aver mai subito abusi da parte del sac. Tizio e di non aver mai sentito voci di presunti abusi da questi commessi nei confronti dei seminaristi o di altri. Quale parroco di Caio aggiunge che, conoscendolo sin da bambino, nutre molti dubbi circa la veridicità delle accuse da questi mosse a carico del sac. Tizio e sottolinea che a volte Caio fa affermazioni generiche per attirare l'attenzione su di sé.

7.4. Il Testimone 7 dichiara di aver conosciuto il sac. Tizio in seminario e lo definisce una persona molto chiusa e riservata. Riferisce, inoltre, di aver seguito alcuni seminaristi e di non aver mai ricevuto, da alcuno di essi, confidenze in merito a presunti abusi o comportamenti scorretti da parte dei superiori in seminario.

8. Sono stati convocati, inoltre, a rendere la loro testimonianza anche mons. Filanox, predecessore di mons. Meviox quale vescovo diocesano, e mons. Calpurniox, Vescovo della Diocesi C e Vicario Generale della Diocesi di appartenenza dei sac. Tizio e Caio all'epoca dei fatti.

Mons. Filanox, dichiara di non aver mai sentito di abusi sessuali su minori o di comportamenti riprovevoli da parte del sac. Tizio, precisando che quando ha iniziato il suo ministero episcopale questi non era già più nella sua diocesi. Aggiunge, inoltre, di non aver mai ricevuto dai sacerdoti della Diocesi confidenze di essere stati vittima in seminario di abusi.

Riferisce, infine, di aver conosciuto anche il Caio e afferma che questi non era uno che in genere inventava cose sugli altri a meno che non fosse in scontro con la persona interessata.

9. Mons. Calpurniox conosce il sac. Tizio dall'epoca del seminario e riferisce che questi ha sempre avuto una sensibilità molto accentuata a causa di alcuni traumi familiari. Non ha mai sentito, né in seminario né in diocesi, accuse nei confronti del sac. Tizio in ambito di abusi sessuali. Dichiara di non aver mai avuto dal sac. Caio confidenze in merito a presunti abusi subiti e di meravigliarsi del fatto che solo adesso egli ne abbia parlato in quanto per molti anni hanno collaborato e mai gli ha confidato nulla a riguardo.

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

10. Non è stato possibile raccogliere la testimonianza del rettore del seminario del tempo in quanto deceduto.

11. Il Delegato, sentito il Vescovo diocesano, ritiene opportuno interrogare in modo generico l'accusato, chiedendo in particolare se all'epoca in cui era vicerettore del seminario era a conoscenza di abusi sessuali a danno dei seminaristi e se lui stesso avesse commesso delitti del genere. Considerata la fragilità psicologica del sacerdote Tizio, il Delegato non ha informato lo stesso della indagine previa avviata a suo carico.

Tizio, durante la sua deposizione, espone i fatti serenamente, escludendo categoricamente la commissione di abusi sessuali sui seminaristi da parte dei superiori, lui compreso, e affermando di avere sempre mantenuto un atteggiamento moralmente corretto nei confronti dei seminaristi, dei minori e delle persone adulte in tutti gli ambiti in cui ha esercitato il suo ministero sacerdotale.

12. Raccolte le testimonianze di cui sopra, il Delegato, come indicato nel Decreto di nomina, redige il suo voto in cui sintetizza i risultati dell'indagine previa condotta proponendo al Vescovo diocesano di non procedere *ad ulteriora* ma, sentito il parere di due giureconsulti ex can. 1718 § 3, di archiviare il caso in quanto l'accusa rivolta nei confronti del sacerdote Tizio risulta essere infondata.

13. Ricevuti gli atti dell'indagine previa e il voto del Delegato, il Vescovo diocesano, condividendo le conclusioni del Delegato, chiede il parere di due giureconsulti nominandoli con suo debito decreto.

14. Ricevuto il parere, nel caso specifico favorevole, dei due esperti, il Vescovo Meviox con suo decreto archivia il caso e dispone che tutti gli atti vengano trasmessi alla CDF.

15. Visto il can. 1719, il Vescovo Meviox dispone, altresì, che tutti gli atti dell'indagine, unitamente ai voti del Delegato e dei giureconsulti, vengano conservati nell'archivio segreto della Curia diocesana e che, secondo quanto richiesto nella lettera del Segretario della CDF, ne venga trasmessa copia alla Congregazione.

Bibliografia

- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici ver. 1.0*. (16 luglio 2020). LEV (2020).
- ASTIGUETA D.G., *L'indagine previa*, in *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* (2014) 79-108.
- ASTIGUETA D.G., *L'investigazione previa: Alcune problematiche*, in *Periodica* 98 (2009) 2, 195-233.
- CAMPOS MARTÍNEZ F.J., *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncias por abuso sexual*, in *Periodica* 108 (2019) 471-516.
- DANEELS F., *L'investigazione previa nei casi di abuso sessuale di minori*, in *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis* (2005) 499-506.

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

- GRAZIANO L., *La “previa investigatio” e la tutela dei diritti nell’ordinamento penale canonico* in D. CITO (a cura di) *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico*. Milano Giuffrè (2005) 491-510.
- LAGGES P.R., *Elements of the Preliminary Investigation*, in *Advocacy vademecum* (2006) 155-168.
- LAGGES P., *The Penal Process. The Preliminary Investigation in Light of the Essential Norms of the United States*, in COGAN P. (a cura di) *Sacerdotes iuris*, Ottawa (2005) 255-296.
- MILLETTE R.L., *An Analysis of the Preliminary Investigation in Light of the Rights of the Accused*, in *The Jurist* 75 (2015) 109-195.
- MIZINSKI A.G., *L’indagine previa (cc. 1717-1719)*, in *Processo penale canonico* (2003) 169-211.
- MONTINI G.P., *Il soggetto che conduce l’indagine previa e il giudice del collegio nel processo penale: la valenza del can. 1717 §3, seconda parte*, in *Periodica* 103 (2014) 629-662.
- MOSCONI M., *I principali doveri del Vescovo davanti alla notizia di un delitto “più grave” commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 25 (2012) 281-315.
- MOSCONI M., *L’indagine previa e il ruolo dell’Ordinario*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di) *Il diritto nel mistero della Chiesa*, IV, Roma (2014) 271-291.
- PAPALE C., *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico libro VII, Parte IV*. Urbaniana University Press (2007) 43-73.
- PAPALE C., *L’indagine previa*, in PAPALE C. (a cura di) *La procedura nei delitti riservati*, Città del Vaticano (2018) 9-25.
- RAMOS F.J., *La investigatiòn previa en el Còdigo de derecho canònico (CIC, cann. 1717-1719)*, in *Iustitia et iudicium*. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, III, LEV (2010), 2109-2134.
- SANCHIS J., *L’indagine previa al processo penale*, in *Ius Ecclesiae* 4 (1992) 511-550.
- SZUROMI S.A., *Le particolarità dell’indagine previa nel processo penale canonico*, in *Iustitia et iudicium*. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, III, LEV (2010) 2135-2143.
- VAJANI D., *La procedura canonica a livello diocesano nel caso dei delicta graviora*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 25 (2012) 316-355.

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

Caso pratico III – *Interrogazione dei testimoni*

Prof. Paolo PAPANTI – PELLETIER

CASO: Un medico del Servizio Sanitario Vaticano è accusato di aver sottratto euro 500.000 dallo IOR ed è stato per questo motivo accusato di furto aggravato. Secondo la ricostruzione del Promotore di Giustizia la sottrazione sarebbe avvenuta in occasione del prelievo di una somma di denaro eseguito dallo stesso medico presso uno sportello dell'Istituto, approfittando di un momento di distrazione dell'impiegato.

Interrogatorio dell'imputato (N.B. L'imputato non giura)

Domanda: Lei ammette di aver sottratto euro 500.000 dallo sportello dello IOR?

Domanda: Dato che Lei afferma di non ricordare questo evento, può descrivere le modalità in cui è avvenuta la Sua operazione di sportello presso l'Istituto?

Domanda: Per quale motivo Lei si è recato presso lo sportello dello IOR?

Domanda: Qual è la somma che Lei ha prelevato mediante l'impiegato dell'Istituto?

Domanda: Come giustifica il fatto che, durante la perquisizione eseguita dalla Gendarmeria, sono state ritrovate, nelle tasche interne del Suo giaccone, banconote di grosso taglio dell'importo complessivo di euro 500.000, oltre quelle prelevate tramite l'impiegato dell'Istituto?

Domanda: Dato che Lei ha ora ammesso di avere sottratto alcune banconote, può spiegare come è avvenuta la sottrazione?

Domanda: Dato che Lei afferma che l'impiegato si era momentaneamente allontanato dalla sua postazione, può dire per quale motivo egli aveva lasciato il suo posto?

Domanda: Può descrivere con quale modalità Lei ha sottratto la somma di denaro che Lei ammette di avere sottratto?

Domanda: Qual è il motivo che L'ha indotta a sottrarre la somma di denaro che Lei ammette?

Domanda: Lei afferma che la somma di denaro sottratta Le serviva per curare Suo figlio; ma Lei non ha redditi derivanti dalla Sua attività professionale in Vaticano e in Italia?

Domanda: Qual è la grave malattia da cui - secondo quanto Lei afferma - è affetto Suo figlio, la quale non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale Italiano?

Domanda: Non ha mai pensato di chiedere un prestito ad Istituti bancari o Enti per fare fronte a tale necessità?

Esame testimoniale dell'impiegato dello IOR (previo giuramento)

Domanda: Lei conosceva l'imputato?

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

Domanda: Qual è l'operazione di sportello per la quale egli ha richiesto la Sua assistenza?

Domanda: E' vero che Lei si è allontanato momentaneamente dalla Sua postazione lavorativa e, se sì, per quale motivo?

Domanda: Quando si è accorto della mancanza della somma di euro 500.000?

Domanda: E' vero che l'imputato, dopo l'operazione di sportello, è ritornato per chiedere informazioni?

Domanda: Che cosa ha destato il Suo sospetto nel comportamento dell'imputato?

Domanda: Che cosa ha fatto quando si è accorto della mancanza della somma sottratta?

Domanda: La Sua postazione lavorativa è dotata di un sistema di video-sorveglianza?

Esame testimoniale del Gendarme che ha fermato l'imputato all'uscita dello Stato della Città del Vaticano (previo giuramento)

Domanda: Quando e da parte di chi ha ricevuto la segnalazione dell'illecita sottrazione della somma di denaro?

Domanda: Come ha individuato la persona sospettata?

Domanda: Che cosa Le ha detto l'imputato al momento in cui è stato fermato?

Domanda: Al momento del fermo o successivamente l'imputato ha opposto resistenza?

Domanda: Lei ha steso un rapporto sull'accaduto all'Ufficio del Promotore di Giustizia?

Riflettere sui seguenti punti:

- valutazione dell'opportunità delle domande così come sono state formulate;
- valutazione dell'opportunità di correggerle;
- valutazione dell'opportunità di aggiungerne altre o di eliminarne alcune.

Caso pratico IV – *Ruolo dell'avvocato, del procuratore e diritto di difesa sin dalla "notitia criminis"*

Avv. Lucia MUSSO

Caso A

Il giorno 20 aprile 2019 si presenta allo studio dell'avvocato un sacerdote, don Tizio, che narra quanto gli sta accadendo.

Don Tizio riferisce che nella sua attuale parrocchia vi è un giovane, con poco equilibrio psicologico, che lo accusa per un delitto *contra sextum* (ossia atti a sfondo sessuale/relazione omosessuale) nel corso dell'anno 2018/2019.

Questo giovane ha denunciato i fatti con dovizia di particolari al Vescovo, il quale ha convocato don Tizio per rendergli note, con toni piuttosto evanescenti, tali accuse.

Pur non conoscendo i dettagli delle accuse nei suoi confronti, don Tizio le ha rigettate completamente perché certo di non aver mai tenuto comportamenti inadeguati con chicchessia.

Fiducioso nella oggettività del giudizio del Vescovo, nonché forte delle sue argomentazioni don Tizio predispose un memoriale cercando di rispondere alle accuse che gli vengono mosse.

L'*investigatio praevia* si apre con decreto 15 febbraio 2019.

In data 18 febbraio 2019 il Vescovo emette un decreto contenente le misure cautelari ex can. 1722 che impongono al sacerdote di non recarsi nel territorio della Parrocchia dove era Amministratore Parrocchiale e, contestualmente, gli revocano la facoltà di celebrare Sacramenti o Sacramentali, fatta salva la possibilità di celebrare la Santa Messa se non in privato e senza partecipazione dei fedeli.

Nelle settimane successive si procede nella *investigatio praevia* al termine della quale il Vescovo convoca don Tizio e lo invita insistentemente a presentare la domanda di dimissione dallo stato clericale.

Di fronte al rifiuto di don Tizio, lo stesso Vescovo gli comunica che aprirà un processo penale amministrativo canonico perché ha trovato elementi idonei a sostenere l'accusa nei suoi confronti.

Il 15 marzo 2019 il Vescovo decreta doversi promuovere un processo penale amministrativo a carico di don Tizio.

Il 18 marzo 2019 il Giudice Istruttore ordina di scegliere un patrono "rigorosamente nell'ambito ecclesiale (un sacerdote abilitato)" e "dal giorno dell'indicazione del Patrono" dà "10 giorni di tempo per prendere visione, personalmente o per mezzo del patrono, degli atti dell'indagine previa". "Dal momento della presa visione, inoltre, il sacerdote avrebbe avuto 15 giorni per presentare osservazioni o eventuali richieste istruttorie";

In pari data vengono irrogate nuove misure cautelari a norma del can. 1722;

Il 30 marzo 2019, non conoscendo ancora i decreti emessi in quel lasso di tempo, don Tizio spedisce una lettera al Vescovo chiedendo che l'*investigatio praevia* sia archiviata e, subordinatamente, che a suo carico venga aperto un processo penale giudiziario.

Il 4 aprile 2019 don Tizio chiede l'autorizzazione a celebrare la SS. Eucarestia *coram populo* nei giorni del Triduo Pasquale e lo stesso giorno il Vescovo concede tale grazia, presso un convento che si trova nello stesso territorio ove dimora il sacerdote.

Con decreto 8 aprile 2019 il Vescovo emette decreto per l'avvio di un procedimento penale amministrativo.

A questo punto si inserisce l'avvocato che deve prospettare a don Tizio le ipotesi di difesa.

- Riflettere sulla scelta del patrono: può essere un laico? Può essere una laica?
- Riflettere sul diritto di prendere visione degli atti della *investigatio praevia*?
- Riflettere sugli strumenti istruttori che si potrebbero mettere in atto

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

- Riflettere su eventuali mezzi di ricorso contro i decreti del Vescovo

Il procedimento penale amministrativo prende avvio ed accade quanto segue

Il 10 maggio 2019 il Giudice Istruttore stabilisce di ascoltare *ex officio* don Tizio, riduce la lista dei testimoni da questo proposta da 14 a 3, mentre non si pronuncia sulla istanza di procedere con una perizia sugli atti;

Escussi l'accusato ed i testimoni, vengono pubblicati gli atti con decreto del 27 luglio 2019.

- In questa fase quale può essere l'attività dell'avvocato?
- Quali istanze istruttorie può ancora depositare?
- Quale il suo ruolo durante le udienze?
- Dopo la pubblicazione degli atti cosa accade?

Caso B

Il giorno 2 settembre 2021 si presenta allo studio dell'avvocato una religiosa, suor Caia, che narra quanto le è accaduto alcuni anni orsono.

Sin dall'adolescenza ha frequentato l'ambiente parrocchiale, cantava nel coro parrocchiale, faceva l'animatrice. Tra i vari animatori vi era anche uno splendido ragazzo, Tizio, che si innamorò di lei. Dopo qualche anno Tizio decise di scegliere la vita religiosa ed iniziò il suo discernimento presso il Convento dei Religiosi. Nonostante la vocazione che sentiva di avere continuava a corteggiare la ragazza, a cercare approcci sessuali con lei, finché in alcune occasioni non ebbe la possibilità di concretizzare tali atti. Caia allora aveva 17 anni. Per Caia fu un trauma incredibile, soprattutto perché il primo atto sessuale si compì esattamente la sera in cui rese noto alla comunità parrocchiale, in cui erano entrambi inseriti, che avrebbe iniziato la formazione come religioso. Seguirono altri incontri in cui la ragazza era costretta ad assecondare le richieste del ragazzo. In Caia si venne a creare una confusione totale. Tizio fece la professione religiosa e venne mandato in missione.

Caia trascorse un periodo turbolento, iniziò a bere, a fumare spinelli, ad avere una vita sessualmente disordinata.

In modo del tutto casuale, ritrovò i vecchi amici della sua parrocchia e sentì forte la necessità di rivedere i suoi principi di vita. Consultò anche degli psicologi per superare il disagio ancora presente in lei per quanto le era accaduto negli anni precedenti.

Si accostò ad una comunità religiosa femminile e di lì a qualche anno prese i voti.

Nel corso della sua formazione tutto si svolse bene. Dopo la professione solenne, iniziò a collaborare in una parrocchia dove trovò la forza di confidare anche al nuovo parroco ivi destinato, don Sempronio, quanto le era accaduto in gioventù ed i problemi che quella vicenda le aveva provocato. Don Sempronio si mostrò molto comprensivo e protettivo. Con il tempo le sue attenzioni si fecero sempre più pressanti finché un giorno, in chiesa, la toccò e le chiese di ricambiare le sue attenzioni.

Suor Caia subì passivamente tali richieste ritenendo di non avere scampo, cercò di evitare ogni incontro esclusivo con il sacerdote, ma quando le richieste si fecero più pressanti ritornò a galla il trauma subito in gioventù e chiese aiuto al Vescovo.

Il Vescovo minimizzò e richiamò il sacerdote a maggiore prudenza.

Nonostante tale richiamo, don Sempronio continuò a riservarle delle attenzioni particolari, ma suor Caia notò atteggiamenti sospetti del sacerdote con alcune ragazze della parrocchia.

Suor Caia, senza dare motivazioni dettagliate, chiese un trasferimento al suo Ordine ma non le venne concesso per motivi pratici.

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

Suor Caia non trovando giusto quello che le era accaduto, ma soprattutto temendo che don Sempronio potesse arrecare danno ad altre donne, vuole denunciare tali fatti.

- Riflettere su quali strumenti ha a disposizione la religiosa
- Fare le diverse ipotesi sui tempi in cui sono accaduti i fatti
- Riflettere sulla qualità dei fatti
- Quale atto redigere per la religiosa?
- Quale il ruolo dell'avvocato in questo caso?

Caso pratico V – La fase istruttoria

Rev. Francesco PAPPADIA

Riferimenti bibliografici per lo studio della fase istruttoria: SUCHECKI Z., *Il processo penale giudiziario*, in *I giudizi nella Chiesa*, Glossa 1999; PAPALE C., *Il processo penale canonico*, UUP 2007.

Per lo studio di problematiche particolari relative allo svolgimento della procedura: MOSCONI M., *L'indagine previa e l'applicazione della pena in via amministrativa*, in *I giudizi nella Chiesa*, Glossa 1999; D'AURIA A., *La scelta della procedura per l'irrogazione delle pene*, in AA. VV. *Questioni attuali di diritto penale canonico*, LEV 2012; PAPPADIA F., *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (2011); CITO D., *Le procedure penali nel Diritto Canonico*, in *Il Diritto Canonico nella missione della Chiesa*, LEV 2020.

CASO PRATICO

Il Rev. XY, della diocesi di Z, in H, esercitava l'ufficio di docente di filosofia presso la Facoltà teologica R, e l'ufficio di parroco di F.

Brillante nella ricerca filosofica, alla quale dedicava la maggior parte delle proprie energie, il Rev. XY manifestava una tendenza spiccatamente conflittuale nei rapporti interpersonali, sia nell'ambito accademico, sia nell'ambito del presbiterio diocesano, sia nel contesto della parrocchia affidatagli e per questa scarsa corrispondenza allo stile di vita sacerdotale (dovere di fraternità dei chierici, can. 275, § 1; dovere dei chierici di favorire la concordia umana, can. 287, § 1) era oggetto della costante attenzione e preoccupazione del vescovo diocesano.

Un giorno una delle due collaboratrici domestiche che lo aiutavano in parrocchia e in canonica, esasperata dal suo atteggiamento di chiusura e di dispotismo, sottrae il diario personale del sacerdote e lo invia in copia a tutti i sacerdoti della diocesi. Nel diario sono annotati con meticolosità quasi patologica i dettagli della relazione sessuale del Rev. XY con l'altra donna di servizio che collabora con il sacerdote. Il caso è molto delicato perché la donna è sposata, ha un figlio disabile e si presta alle richieste del sacerdote in cambio di denaro, per riuscire a coprire le spese delle costose cure e assistenza per il figlio. Il marito della donna è all'oscuro di tutto.

Il Vescovo diocesano, disposta l'indagine previa, si trova di fronte a un dilemma. Il caso, già grave in sé – non è la prima volta, infatti, che il chierico dimostra di vivere al di fuori degli obblighi dello stato clericale, mentre ha sempre assunto una posizione apodittica di negazione degli addebiti e di rifiuto di ogni correzione – è divenuto gravissimo per lo scandalo causato dalla trasmissione del diario a tutti i sacerdoti della diocesi. D'altronde, anche in questo caso, il Rev. XY nega tutto e si rifiuta di accettare senza contestazioni provvedimenti disciplinari. Dunque è necessario l'intervento penale per evitare la ulteriore propagazione dello scandalo e porre fine, anche con i mezzi più drastici, alla illecita condotta del sacerdote.

Il diario, considerato come documento, ha valore di confessione extragiudiziale del reo.

La fase istruttoria del processo penale si prospetta, tuttavia, difficile: non solo perché il reo nega ogni responsabilità, ma per il fatto che la complice del peccato contro il sesto comandamento rifiuta qualsiasi collaborazione al processo dicendo di temere che il marito venga a sapere il fatto e la loro famiglia si sfasci.

Quid faciendum?

LA SCELTA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PENALE, renderebbe certamente più semplice la fase istruttoria, in quanto il caso potrebbe essere esaminato sulla base delle prove documentali e delle testimonianze acquisite nella fase dell'indagine previa, consentendo di evitare la citazione in giudizio della complice, con tutte le implicazioni che ne deriverebbero (cfr. can. 1720, 1°, CIC).

L'istruttoria consisterebbe nella presentazione delle difese del reo, in quale, volendo disculparsi, non potrebbe limitarsi a negare le accuse, ma dovrebbe fornire prove contrarie a quelle già raccolte e di rilevanza tale da inficiarle.

Il limite del procedimento amministrativo consisterebbe tuttavia nell'impossibilità di applicare, in caso di ostinata contumacia del reo, la più grave pena della dimissione dallo stato clericale, prevista dal can. 1395, § 1, CIC, ma irrogabile soltanto mediante processo giudiziario (cfr. can. 1342, § 2, CIC: la recente riforma del libro VI, infatti, non ha recepito la proposta contenuta nell'ultima bozza preparatoria di consentire l'applicazione della pena della dimissione dallo stato clericale in via amministrativa, a condizione che il decreto sia confermato dalla S. Sede. In casi simili rimane comunque la possibilità di richiedere alla Congregazione per il Clero, previa esposizione delle gravi difficoltà che si oppongono alla celebrazione di un processo penale giudiziale canonico, l'applicazione della pena più grave in via amministrativa, per mezzo delle *facoltà speciali* concesse al Dicastero).

LA SCELTA DEL PROCESSO GIUDIZIARIO, in linea di principio comporta la possibilità di arrivare alla applicazione della pena della dimissione dallo stato clericale in caso di ostinata contumacia del reo, come previsto dal can. 1395, § 1, CIC. La difficoltà del processo, tuttavia, consiste nel raggiungere in istruttoria giudiziale la prova piena del delitto mediante regole di contraddittorio più rigide rispetto al procedimento amministrativo. Il reo, Infatti, nega del tutto le accuse, la complice rifiuta di collaborare al processo e nessun altro ha assistito ai fatti.

Punto di partenza dell'istruttoria, nel caso, viene ad essere il diario del Rev. XY che, come detto, ha valore di *confessione extragiudiziale*. Primo problema da superare è quello della ammissione (*recognitio*) delle copie del diario come prova documentale (cfr. can. 1542, CIC).

Qualora il reo, come presumibile, rifiuti di riconoscere il diario come proprio, allora sarà necessario acquisire la *deposizione della domestica* che lo ha sottratto e divulgato al clero. Tale deposizione, tuttavia, non necessariamente potrà essere considerata conclusiva, sia perché la domestica potrebbe rifiutarsi di deporre per non confessare le proprie azioni disdicevoli, sia perché la testimone potrebbe essere considerata prevenuta a causa dell'animosità che la agita contro il reo. Sembra pertanto che solo una *perizia grafica* possa sciogliere il dubbio circa l'appartenenza del diario e la sua ammissione agli atti istruttori in caso di contestazione (cfr. can. 1574 ss., CIC).

Superata la questione dell'ammissione del diario, l'istruttoria dovrà procedere allo scopo di conferire gli elementi atti a consentire al giudice di decidere circa il valore della confessione extragiudiziale del reo (can. 1537, CIC).

Qui in primo luogo si dovrebbe procedere ad interrogare la complice nei fatti di accusa, ma come detto, essa ha fatto sapere al responsabile dell'indagine previa che non intende essere interrogata né partecipare al giudizio. Del resto il can. 1548, § 2, 2°, CIC, libera dal dovere di rispondere “coloro che dalla propria testimonianza temano per sé o per il coniuge o per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali”. Considerata la riservatezza degli atti del giudizio (can. 1598, § 1, CIC), un tentativo potrebbe essere espletato chiedendo alla persona di rispondere, spontaneamente, ad un questionario, presentato, ad esempio, tramite un delegato (cfr. can. 1558, § 3, CIC).

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

Non potendosi fare affidamento sulla deposizione della complice, sarà pertanto onere del Promotore di giustizia fornire al giudice tutti gli elementi di riscontro mediante i quali, al di là di ogni ragionevole dubbio, egli possa formare il proprio convincimento sulla verità dei comportamenti delittuosi descritti nel proprio diario dal Rev. XY.

In particolare, pertanto, sarà necessario acquisire per via testimoniale i riscontri relativi: a) alla esistenza di un rapporto di lavoro fra il reo e la complice; b) circa la composizione e la situazione economica della di lei famiglia; c) alle circostanze e alle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro; d) nonché all'esistenza di un'eventuale familiarità indebita fra il chierico e la donna; e) alle più ampie circostanze e modalità della vita, del ministero e dell'attività parrocchiale del medesimo sacerdote.

Un particolare aiuto nella valutazione delle testimonianze sarà fornito al giudice, nel quadro delle regole del can. 1572, CIC, dai *testimonia de credibilitate testium*.

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

Caso pratico VI – *La preparazione del decreto penale*

Mons. Felipe HEREDIA

1. - Il presbitero Mons. Roberto Herrera, nacque a Friburgo l'11 aprile 1963, da una famiglia cristiana, primogenito di cinque fratelli. Completati gli studi liceali, entrò nel seminario di Corinto dove svolse gli studi filosofici e teologici. Ordinato diacono nella Diocesi di Saturno il 14 giugno 1990, e presbitero il 21 giugno 1991, fu inviato a Roma per terminare gli studi teologici.

Durante il suo ministero ecclesiale (dal 1991 al 2018), Mons. Roberto Herrera ricoprì diversi ruoli: vicario parrocchiale a Cienfuegos, amministratore parrocchiale a Huelva, ufficiale della Curia diocesana, segretario vescovile, economo diocesano, membro del Consiglio presbiterale e del Consiglio per gli Affari Economici, Direttore della Casa di cura "Tommaso Moro". Il 24 maggio 2014 fu insignito del titolo di Cappellano di Sua Santità. Nel 2018 Mons. Roberto Herrera fu sospeso dall'esercizio del ministero sacerdotale, col divieto di svolgere qualsiasi attività pubblica.

2. - Mons. Roberto Herrera, già due anni dopo la sua ordinazione presbiterale, iniziò a ricevere numerosi incarichi diocesani, tra cui quello di segretario vescovile e, dal 1997, coprì l'ufficio di economo diocesano. In particolare, egli fu membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Diocesana "Refugiados", costituita il 18 maggio 1998. Nel 1999 Mons. Roberto Herrera eresse, assieme alla Fondazione Diocesana "Refugiados", la Società "Avanti", divenendone Amministratore delegato fino al novembre 2018.

3. - Mons. Roberto Herrera, godendo della piena fiducia del Vescovo diocesano, improntò la gestione economica della Diocesi in violazione della normativa canonica e civile. In primo luogo, egli propose al Vescovo di nominare quali membri del Consiglio per gli Affari Economici solo persone di sua fiducia, che potette manipolare per non rispettare le formalità procedurali e sostanziali imposte dal Codice di diritto canonico. Questa conduzione spregiudicata balzò agli occhi dell'opinione pubblica nel 2015, allorquando i mezzi di comunicazione diffusero un'immagine torbida della gestione economico-finanziaria della diocesi.

Fu altresì appurato che la Casa di cura "Tommaso Moro", gestita dalla diocesi, aveva sede in un immobile preso in locazione dalla Società "Avanti". L'analisi della documentazione contabile portò alla luce che i canoni di locazione versati alla Società "Avanti", di cui Mons. Roberto Herrera era Amministratore delegato, avevano importi più elevati rispetto a quanto previsto nel contratto di locazione. Ne risultò un danno alle casse diocesane, imputabile direttamente a Mons. Roberto Herrera che rivestiva anche il ruolo di economo.

4. - La Società "Avanti", a sua volta, aveva preso in locazione beni immobili di proprietà della diocesi, senza assolvere al relativo canone di locazione, ma usufruendo della ristrutturazione degli immobili, eseguita dalla diocesi, nonostante i contratti imponessero tale onere a carico del conduttore. Questa situazione si protrasse per quasi quattordici anni, senza che l'economista diocesano prendesse provvedimenti in merito. Fu altresì dimostrata l'esistenza di una "cassa separata", un cosiddetto "fondo libero" e svincolato da qualunque controllo, attraverso il quale la diocesi pagò anche alcune fatture della Società "Avanti" per un importo di € 400.000,00.

Questi fatti, principalmente legati alla gestione della Società "Avanti", dimostrano che il chierico non svolse l'incarico affidatogli dalla diocesi con la dovuta cura e con la diligenza del buon padre di famiglia, così come richiesto, ad esempio, dal can. 1284 § 1 del Codice di Diritto canonico.

5. - Da un punto di vista tecnico-contabile, Mons. Roberto Herrera violò in modo continuato le norme relative alla corretta amministrazione. Non furono rinvenuti né i bilanci annuali preventivi e consuntivi né la tenuta della contabilità ordinaria. Il libro di cassa era incompleto e le operazioni

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

finanziarie risultarono essere fatte in modo arbitrario dall'economista, attraverso ordini impartiti verbalmente. Ad aggravare la situazione, già compromessa dal "fondo libero" ed occulto, in un'occasione il saldo di cassa al 31 dicembre non corrispondeva con quello del primo giorno dell'anno successivo, stratagemma usato per stornare una notevole somma di denaro. Mons. Roberto Herrera sottoscrisse anche a suo favore un contratto per l'acquisto della nuda proprietà di un immobile ubicato in Saturno, prevedendo il pagamento di una rata vitalizia a favore del cedente, che fu adempiuta con la liquidità proveniente dalle casse diocesane, causando un danno di € 400.000,00.

6. - La gestione disinvolta di Mons. Roberto Herrera fu oggetto di indagini da parte della Polizia tributaria, in quanto vi era il fondato dubbio che egli avesse commesso delle violazioni penalmente rilevanti. L'infedele gestione economico-amministrativa finalizzata alla frode ed all'ottenimento di un illecito tornaconto personale determinò il rinvio a giudizio di Mons. Roberto Herrera presso il Tribunale penale di Mercurio. Con sentenza di primo grado del 4 gennaio 2018, Mons. Roberto Herrera fu condannato a 5 mesi di reclusione per frode nei confronti dello Stato, per cattiva gestione amministrativa commessa in modo continuativo e stabile, nonché per violazione delle norme relative all'amministrazione finanziaria. Il Tribunale impose anche il divieto di svolgere servizi pubblici e l'obbligo di risarcire la diocesi per un importo quantificato in due milioni di euro.

7. - L'attività di economista di Mons. Roberto Herrera, negli anni 2005-2018, fu oggetto di indagine anche da parte dell'Agenzia delle Entrate che sanzionò la Fondazione diocesana "Refugiados" al pagamento di € 100.000,00 per irregolarità nella gestione finanziaria e nei documenti contabili. L'Agenzia delle Entrate, esaminando l'attività della Società "Avanti", di proprietà della Fondazione, accertò una evasione fiscale (introiti realizzati senza emissione di ricevute, evasione di imposte), obbligandola al pagamento di € 30.000,00. Infine, l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto della gestione economica della diocesi di Saturno, accertò il mancato pagamento di tasse ed imposte, nonché la violazione delle norme sull'amministrazione finanziaria. La somma degli importi non versati allo Stato, unitamente alle sanzioni, fu quantificata in primo grado in circa tre milioni di euro.

8. - Nell'espletamento dell'ufficio di economista, risultò che il presbitero avesse commesso comportamenti penalmente rilevanti, sempre di natura economica, aggravati dall'abuso della potestà ecclesiastica e dalla falsificazione di documenti ecclesiastici. Il Nunzio più volte esortò il Vescovo diocesano a prendere provvedimenti nei confronti di Mons. Roberto Herrera proprio per timore di futuri danni alla diocesi, ma l'Ordinario del luogo, sicuro dell'innocenza del suo economista, non prese misure adeguate.

La cattiva conduzione della diocesi obbligò il Vescovo diocesano a chiedere al Romano Pontefice la rinuncia, che fu concessa nel mese di gennaio 2018. Il nuovo Vescovo di Saturno, al momento della presa di possesso (20 marzo 2018), trovò un disavanzo nelle casse della diocesi di circa otto milioni di euro, causato principalmente dall'operato dell'ex economista e dalle attività di alcune Fondazioni diocesane che facevano comunque riferimento a Mons. Roberto Herrera in qualità di Amministratore Delegato. Le passività erano riconducibili ai debiti della Fondazione "Refugiados", creata dalla stessa diocesi nel 1998, e dai debiti della Società "Avanti", di proprietà della Fondazione "Refugiados" e di Mons. Roberto Herrera, che ne era anche Amministratore delegato. Va da sé che in quegli anni l'opinione pubblica fu estremamente severa nei confronti della diocesi, ed il malcontento circolava anche tra i fedeli ed il clero. Con Decreto del 21 marzo 2018, Mons. Roberto Herrera fu sospeso ai sensi del can. 1333 del Codice di Diritto canonico.

9. - Una volta che il nuovo Vescovo prese possesso della diocesi, furono ascoltati alcuni sacerdoti di buona fama ed alcuni collaboratori laici, i quali erano a conoscenza delle attività di Mons. Roberto Herrera. I cinque membri del Consiglio presbiterale dichiararono sotto giuramento che non era più il caso di permettere al chierico di svolgere attività pastorali a causa dello scandalo che aveva causato. Il 21 marzo 2018 il nuovo Vescovo incaricò il Vicario generale di Saturno di svolgere

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

un'indagine previa su alcuni comportamenti *contra sextum*, tenuti anche su minori; ma la ricognizione fu chiusa il 12 agosto 2018 senza esito perché le accuse rivolte al sacerdote non furono provate.

Sebbene risultò che le accuse di abusi su minori erano false, così come accertato anche dalle indagini civili, dagli interrogatori emersero con chiarezza altri possibili capi di imputazione: molestie sessuali nei confronti di donne che lavoravano in curia e, in particolare, una relazione affettiva ed intima con la segretaria del Vescovo che si protraeva da diversi anni. Risultò altresì che più di una donna fu obbligata ad avere rapporti sessuali con Mons. Roberto Herrera sotto minaccia di essere licenziata se non avesse ottemperato alla richiesta. Questa condotta fu mantenuta dal presbitero fino al 2018.

10. - A conclusione dell'indagine previa, nonché dalle risultanze del procedimento penale instaurato nell'ordinamento statale, fu evidente la necessità di aprire un processo penale canonico a carico di Mons. Roberto Herrera. I fatti gravi più rilevanti possono essere così riassunti:

- avere causato volontariamente, ma anche per negligenza, dal 1998 al 2018 un danno considerevole ai beni ecclesiastici della diocesi;
- redazione di falsi documenti ecclesiastici;
- cattiva gestione della Casa di cura "Tommaso Moro" e malversazione a danno della diocesi;
- grave violazione nella tenuta delle scritture contabili; mancata redazione dei bilanci preventivi e consuntivi; assenza dei registri di cassa; sottrazione di fondi.
- grave violazione dell'obbligo del celibato ecclesiastico con un comportamento in violazione del sesto comandamento, tenuto in forma pubblica, continuata, abusando della posizione dominante e con scandalo per i fedeli.

11. - Il Vescovo diocesano deve decidere quale strada percorrere nei confronti di Mons. Roberto Herrera: dare inizio alla via giudiziaria ordinaria o procedere col processo penale amministrativo ai sensi del can. 1720 del Codice di Diritto canonico? Se il Vescovo decidesse di seguire la via penale amministrativa, egli potrebbe chiedere alla Congregazione per il Clero l'applicazione delle Facoltà speciali concesse dal Sommo Pontefice a quel Dicastero il 30 gennaio 2009 e confermate il 21 marzo 2013.

Al presbitero furono notificati, i capi di accusa e le eventuali conseguenze del processo canonico. In particolare nei suoi confronti furono mosse le seguenti imputazioni:

1. Comportamento disonesto ed infedele nell'espletamento delle funzioni amministrative affidategli (cfr. can. 1283, n. 1, C.I.C.). Mons. Roberto Herrera attese alle sue funzioni senza la dovuta diligenza del buon padre di famiglia (cfr. can. 1284, § 1, C.I.C.). In particolare ai sensi del can. 1284 §§ 2-3 C.I.C., non vigilò sui beni affidatigli; non osservò le disposizioni canoniche e civili, creando un danno alla Chiesa; non chiese a tempo debito i frutti ed i proventi dei beni ecclesiastici; non impiegò gli utili per le finalità della Chiesa; non tenne in ordine i registri di cassa; non redasse le annuali rendicontazioni; non predispose i bilanci. Inoltre, ai sensi del can. 1286 C.I.C. il presbitero non osservò le disposizioni civili in materia di lavoro e previdenza, violando altresì la Dottrina sociale della Chiesa;
2. Comportamento immorale (cfr. can. 277 e can. 1395 C.I.C.), aggravato dall'esercizio del "potere" derivante dall'Ufficio ecclesiastico ed esercitato su alcune donne e ragazze che lavoravano in curia e che uscirono fortemente segnate da questa esperienza, al punto che una di esse (segretaria del Vescovo) si separò dal marito;
3. Abuso della potestà ecclesiastica e dell'ufficio ecclesiastico ricoperto, ponendo od omettendo, per negligenza colpevole, atti di potestà ecclesiastica che causarono notevoli danni al patrimonio della Chiesa (cfr. can. 1378 C.I.C.);
4. Falsificazione di documenti ecclesiastici pubblici e frode nei confronti dello Stato (cfr. can. 1391 e VII comandamento).

Corso di Aggiornamento – Diritto e Procedure Penali

12. - L'istruttoria si svolse con l'ascolto giudiziale dei testi proposti dal Promotore di giustizia e dal presunto reo; si prese conoscenza anche dalle numerose testimonianze ed interrogatori svolti nei processi civili, e di pareri qualificati di esperti nel settore economico. L'accusato ha avuto modo di difendersi, attestando di essere sempre stato obbediente agli Ordinari del luogo e leale alla Chiesa. Egli dichiarò che le accuse di violenze o molestie sessuali erano del tutto prive di fondamento, sollecitate da altri chierici della diocesi a lui ostili. Circa le accuse sulla cattiva amministrazione come economo diocesano, egli si difese dichiarando di non aver mai fatto nulla senza il consenso del Vescovo che è il vero responsabile dell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

QUESITO:

alla luce di quanto esposto e tenuto presente che:

- il processo penale giudiziale si conclude con una sentenza penale, così come disciplinato nei cann. 1720-1728 C.I.C.;
- il processo amministrativo penale si conclude con un decreto penale extragiudiziale, così come disciplinato nei cann. 1732-1739 C.I.C.;
- il Vescovo diocesano può chiedere alla Congregazione per il Clero l'applicazione della II Facoltà Speciale al fine di tutelare il bene pubblico di tutta la Chiesa; ed in questo caso il procedimento si potrebbe concludere con la dimissione dallo stato clericale e relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dalla sacra ordinazione, compreso il celibato, con richiesta di approvazione in forma specifica al Romano Pontefice;

tutto ciò premesso:

- a. si indichi per quale via processuale il Vescovo potrebbe optare, indicando con precisione i pro ed i contro della scelta;
- b. indipendentemente dalla via procedurale utilizzata, tanto nella sentenza come nel decreto è sempre necessario ed imprescindibile che si raggiunga la certezza morale nel caso concreto. Si scriva la parte *in iure* e la parte *in facto* della decisione, in forma di decreto o di sentenza, esponendo compiutamente nella parte *in facto* gli argomenti che si ritengono essere i più importanti, con particolare attenzione alla motivazione (cfr. can. 51 C.I.C. e can. 1608 C.I.C.) che sarà determinante per una decisione *pro reo* o *contra reum*.